

(N. 776)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RAVAGNAN, ASARO, GIACOMETTI, GRAMEGNA, IORIO,
MERLIN Angelina, NEGRI e ROFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1954

Integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, recante norme per il ripristino del concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 10 gennaio 1952, n. 16, il Ministero della marina mercantile veniva autorizzato, a decorrere dall'esercizio 1951-52, a concedere il concorso nel pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento, per le operazioni di credito peschereccio di impianto e di miglioramento fino al loro ammortamento e per una durata massima di anni sei, e precisamente per:

a) costruzioni in cantieri nazionali, di nuove navi e galleggianti per la pesca e per il trasporto del pescato;

b) miglioramento di navi e galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;

c) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) impianti di magazzini per la conservazione del pesce e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

e) provvista di reti da pesca, cavi, ormeggi, lampade, e quanto altro possa occorrere per l'attrezzatura peschereccia, compresi i filati, fibre vegetali ed ogni altra materia prima destinata alla confezione di attrezzi da pesca;

f) costruzione e miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce.

La legge venne finanziata come segue:

Esercizio 1951-52	L.	3.000.000
» 1952-53	»	3.000.000
» 1953-54	»	3.000.000
» 1954-55	»	6.000.000
» 1955-56	»	2.500.000
» 1956-57	»	2.500.000

Tali stanziamenti sono risultati insufficienti, per cui, con il presente disegno di legge, che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame e alla vostra approvazione, vi proponiamo di integrare con un aumento di dieci milioni gli stanziamenti stessi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1956-57 e di appro-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vare nuovi stanziamenti di quindici milioni per ciascuno degli esercizi del 1957-58 al 1959-1960.

Il settore della pesca è un settore nel quale vari elementi possono in qualunque momento concorrere per rendere improvvisamente difficile la situazione degli armatori.

La pesca italiana è fondamentalmente costituita da un armamento artigiano; i proprietari finanziariamente deboli, possono, in qualunque momento, per un cattivo andamento stagionale della pesca, o per fluttuazione sfavorevole dei prezzi di vendita o per numerose

altre circostanze accidentali, trovarsi nelle più serie difficoltà e nel più grave imbarazzo.

Tutto ciò provoca notevoli perturbamenti e molte volte periodi lunghissimi di disarmo. Da qui la necessità di garantire mutui alle imprese di pesca e alle cooperative di pescatori, a basso tasso di interesse.

A ciò è intesa la legge 10 dicembre 1952, n. 16, e precedenti, recanti norme per il concorso statale nel pagamento degli interessi con gli ulteriori stanziamenti di cui al presente disegno di legge che ci permettiamo di sottoporre alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico della legge sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, ed all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, è disposto un aumento delle somme assegnate dall'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16, di lire 10.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1954-55 al 1956-1957 sui capitoli corrispondenti, nei predetti esercizi, e sono annualmente assegnate per i successivi esercizi, sul bilancio della Marina mercantile, le seguenti somme:

1957-58	L.	15.000.000
1958-59	»	15.000.000
1959-60	»	15.000.000